

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1264, SULLA DISCIPLINA
DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 (*).
(G. U. 4 luglio 1928 n. 154.

(*) Legge trasfusa nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Vedi gli artt. 99, co. II, 140-142 e 383-385 del predetto T.U.

Artt. 1 – 10
(omissis)

Art. 11

Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi. E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.

Artt. 12 – 33
(omissis)